



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

corteappellosicilia@lnd.it

cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSA 05

DEL 21 OTTOBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it

tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

corteappellosicilia@Ind.it
cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408
Lo Iacono Lia 091 6808 428
sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria 091 6808 409
gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco 091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura 091 6808 440
crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura 091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 410
Sconzo Giulio 091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 406
Mendola Paolo 091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 473
Cutrera Giovanni 091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:
Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

tribunalefederalesicilia@Ind.it

(PEC tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)

corteappellosicilia@Ind.it

(PEC cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 21 ottobre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 8/A

A.S.D. DAGATA (CT), avverso squalifica sino al 31/12/2014 a carico del calciatore PAPPALARDO ALFIO – Campionato 1^ categoria gara Dagata/Militello Val di Catania del 28/09/2014 – C.U. 113 del 07/10/2014.

Con appello tempestivamente proposto la società A.S.D. DAGATA chiede la riduzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore sig. Alfio Pappalardo, ritenendola sproporzionata, scaturendo da una doppia ammonizione e non avendo l'arbitro subito alcuna conseguenza fisica in seguito alla decretata espulsione.

La Commissione sportiva di appello territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue:

- A norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
- Dalla lettura di detto rapporto si evince che il calciatore sig. Alfio Pappalardo, espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento minacciava l'arbitro e cercava di colpirlo con un pugno, non riuscendovi perché allontanato dai compagni.

Ciò posto, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 19 n° 4 lettera d) del C.G.S., tenuto conto che dal fatto in esame non è scaturita alcuna conseguenza in danno del direttore di gara, la sanzione può rideterminarsi come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione sportiva di appello territoriale dispone contenersi a tutto il 30 novembre 2014 la squalifica a carico del calciatore sig. Alfio Pappalardo.
Senza addebito di tassa.

Procedimento n° 10/A

A.S.D. PRO MENDE (ME), avverso squalifica per 4 gare al calciatore sig. Marco Calabrese - Campionato Promozione girone C gara Pro Mende/Bastione del Mela del 04/10/2014 – C.U. 113 del 07/10/2014.

Con appello ritualmente proposto l'A.S.D. Pro Mende impugna la sanzione sopra riportata ritenendola sproporzionata in relazione a quanto effettivamente ed in particolare fa rilevare che il proprio tesserato ha si protestato avverso l'espulsione, ma tale comportamento non è stato né offensivo né minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò posto, dalla lettura degli atti ufficiali emerge che il sig. Calabrese al 28° del 2° tempo veniva espulso perché, nel dissentire avverso ad una decisione assunta dal direttore di gara, assumeva un comportamento offensivo nei confronti di quest'ultimo. Una volta avuta notificata l'espulsione il sig. Calabrese raccoglieva un pugno di terra e lo lanciava verso il direttore di gara non colpendolo.

In ragione di quanto sopra il gravame è infondato e la sanzione va confermata risultando appena congrua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge l'appello come sopra proposto.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n° 12/A

A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME), avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore GENOVESE ANTONIO – Campionato Eccellenza girone B gara Igea Virtus Barcellona/Milazzo del 05/10/2014 – C.U. 113 del 07/10/2014.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Igea Virtus Barcellona impugna la sanzione sopra riportata ritenendola sproporzionata in relazione all'effettivo accadimento dei fatti ed in particolare fa rilevare che il comportamento posto in essere dal proprio tesserato è stato dovuto agli sputi ed insulti provenienti dal pubblico avversario e dal comportamento tenuto da un estraneo nello spiazzo antistante gli spogliatoi, per cui chiede la riduzione, in termini più equi, della squalifica in questione.

Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. i referti dell'arbitro e dei suoi assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ciò posto, dalla lettura degli atti emerge che il sig. Genovese Antonio è stato espulso al 5° minuto del II° tempo per avere colpito un avversario con una manata al volto.

Una volta avuta notificata l'espulsione lo stesso calciatore nel lasciare il terreno di giuoco assumeva un comportamento irrispettoso nei confronti del pubblico avversario accompagnando le frasi anche con gesti provocatori. Giunto nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi una persona non identificata, ma certamente riconducibile alla società Milazzo, lo invitava a recedere dal suo comportamento ed a raggiungere lo

spogliatoio ricevendone in risposta un violento schiaffo al volto che gli faceva volare gli occhiali e subito dopo veniva colpito con un calcio.

Ciò posto, in relazione a quanto sopra, la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare appena congrua in relazione al grave comportamento posto in essere dal calciatore Genovese con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il gravame come sopra proposto.
Con addebito della tassa reclamo pari a € 130,00 non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/10/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**